



## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) SANTAGATA DE CASTRO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) LIACE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) PORZIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) GIGLIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del 15/09/2020

### FATTO

Estinto anticipatamente, in data 30.9.2017, un contratto di finanziamento da rimborsarsi mediante cessione del quinto della retribuzione, stipulato in data 25.3.2015, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro chiedendo di accertare il proprio diritto e, per l'effetto, dichiarare l'intermediario convenuto tenuto a restituire la quota parte non goduta delle commissioni non maturate per un importo complessivo di euro 1.510,86, pari al *pro quota* delle commissioni intermediario (euro 1.029,50) e delle commissioni di distribuzione (euro 672,00), tenendo conto di quanto già rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo (euro 190,64); chiede altresì il riconoscimento degli interessi legali e il rimborso delle spese di assistenza difensiva. A supporto della sua domanda, il ricorrente richiama la decisione delle Corti di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C- 383/18 e la pronuncia n. 26525/19 del Collegio di Coordinamento.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso, eccependo che: 1) la sentenza interpretativa resa dalla Corte di Giustizia l'11 settembre 2019, avendo ad oggetto l'art. 16 della direttiva 2008/48 (peraltro non *self executing*), vincola soltanto gli Stati, non potendo trovare applicazione diretta nei rapporti tra privati; ne consegue che la stessa non è invocabile per regolare il caso di specie, che resta disciplinato da quanto previsto dal contratto, in conformità con la normativa nazionale e regolamentare di riferimento; peraltro, esigenze connesse alla certezza del diritto e al principio di



affidamento sollevano seri dubbi circa l'efficacia retroattiva della norma come da ultimo interpretata dalla Corte di Giustizia (richiama, a sostegno della sua ricostruzione, la sentenza del Tribunale di Napoli n. 2391/2020); 2) il ricorrente ha già ricevuto il rimborso dei costi ripetibili determinato in ossequio alle previsioni contrattuali: il contratto sottoscritto contiene infatti la chiara ripartizione dei costi *recurring* e dei costi *up front*, prevedendo nitidamente altresì il metodo di calcolo (criterio della *curva degli interessi*) secondo il quale sono stati effettuati i rimborsi delle voci di costo ripetibili in favore della ricorrente; 3) sia nella documentazione precontrattuale che nel contratto è presente l'evidenza dei costi ripetibili in caso di estinzione anticipata; 4) con riguardo alla validità del criterio contrattuale, le decisioni del Collegio di Coordinamento nn. 10017/16 e 10003/16 hanno stabilito il seguente principio: *"accertata l'indicazione ex ante del criterio di calcolo alternativo a quello del pro rata temporis, l'Arbitro non può che limitarsi in linea generale a verificare la corrispondenza degli importi calcolati a quelli dovuti secondo il medesimo criterio"* (a supporto di tale ricostruzione cita poi diverse pronunce dei Collegi territoriali: ad esempio, Collegio di Milano, decisione n. 20393/19; Collegio di Torino decisione n. 17578/19; Collegio di Napoli, decisione n. 15715/19; Collegio di Bologna decisione n. 14672/19).

La resistente osserva poi, sulle singole voci, che: i) la *"commissione a favore dell'intermediario finanziario"* è regolata dagli artt. 4 punto ii) del contratto e 13 delle condizioni generali di contratto, che indicano l'importo massimo della quota ripetibile in caso di estinzione anticipata: tale ultimo articolo è inoltre richiamato dal piano di ammortamento sottoscritto dal ricorrente, che fornisce al cliente evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata in ogni momento della vita del finanziamento medesimo; e parte attrice ha ricevuto la quota non goduta delle commissioni spettanti ad esso intermediario in conformità al piano di ammortamento sottoscritto; ii) le *"commissioni di distribuzione"* sono indicate espressamente nel contratto come *non* ripetibili, in quanto attinenti ad attività svolte nella fase preliminare, fino alla conclusione dell'iter di lavorazione della pratica di finanziamento; peraltro nessuna delle attività riportate in contratto può esser considerata soggetta a maturazione nel tempo e, dunque, tale voce di costo non può essere restituita in caso di estinzione anticipata del finanziamento, come del resto chiaramente esplicitato in contratto e come confermato dalla giurisprudenza dei Collegi ABF (cfr. ad es. decisioni n. 551/17 del Collegio di Napoli, e n. 14109/18 del Collegio di Roma). L'intermediario allega inoltre copia della fattura emessa dall'agente, quale "prova" del pagamento effettuato da esso intermediario e chiede quindi di respingere la richiesta del ricorrente in relazione alla commissione suddetta e, a supporto della sua pretesa, cita la recente decisione del Collegio di Roma n. 2797/20.

Ferma dunque la natura *up front* della clausola, richiama l'orientamento della Suprema Corte (sentenza n. 13357 del 19/07/2004), per introdurre anche un profilo di carenza di legittimazione passiva (*"la ripetizione dei indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., che rappresenta un'azione di natura restitutoria e non risarcitoria, a carattere personale, è circoscritta tra il solvens ed il destinatario del pagamento, sia che questi lo abbia incassato personalmente sia che l'incasso sia avvenuto a mezzo rappresentante"*); iii) le *spese di invio comunicazioni periodiche* rientrano tra i costi indicati espressamente dal contratto come ripetibili e sono state oggetto di rimborso in sede di estinzione anticipata, ai sensi delle condizioni contrattuali, ovvero secondo il metodo *pro quota*.

**DIRITTO**

La domanda del ricorrente è relativa all'accertamento del proprio diritto alla restituzione di quota parte degli oneri commissionali connessi al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita all'art. 125-sexies t.u.b.

Il Collegio deve osservare che, dalla documentazione in atti, emerge quanto segue in relazione alla particolare tipologia di contratto di finanziamento stipulato dal ricorrente.

Le commissioni in favore dell'intermediario finanziario, il contratto (art. 4, punto ii) sono distinte dal contratto in una componente *up front* ed in una componente *recurring*, prevedendo il rimborso di quest'ultima "secondo la curva degli interessi" (art. 13): l'intermediario ha, a tal proposito, versato in atti copia del piano di ammortamento, sottoscritto dal ricorrente, dal quale risulta l'importo delle commissioni ripetibili, oggetto di rimborso in sede di estinzione (cfr. rata nr. 30: euro 190,64):

Alla luce delle posizioni più di recente condivise dai Collegi di questo Arbitro (2019 e 2020), deve poi rilevarsi che: a) le commissioni a favore dell'intermediario finanziario, sebbene contrattualmente ripartite in una quota *non ripetibile* e una quota *ripetibile* (con indicazione del relativo criterio di rimborso), devono considerarsi interamente *recurring*, in quanto tra le attività della componente *up front* figurano "gli oneri per le operazioni di acquisizione della provvista", che costituiscono un'attività *recurring* secondo il noto indirizzo del Collegio di coordinamento n. 5031/2017; di conseguenza per il rimborso va applicato il criterio proporzionale *pro rata temporis*, e non può applicarsi il criterio contrattuale; b) le commissioni di distribuzione sono da ritenersi a loro volta di natura *recurring*, in quanto remunerano anche attività destinate a protrarsi per la durata del finanziamento, quali la «pubblicità» e «presidio del territorio» e, conseguentemente, devono essere rimborsate secondo il criterio *pro rata temporis* che, secondo l'orientamento del Collegio di coordinamento di questo Arbitro (cfr. dec. n. 6167/2014), è il più logico e, al contempo, il più conforme al diritto ed all'equità sostanziale.

Pertanto, in considerazione dell'estinzione anticipata del finanziamento in corrispondenza della trentesima rata di ammortamento (su settantadue complessive), deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla restituzione della quota di commissione intermediario non ripetibile per euro 720,66, di un residuo quota intermediario ripetibile per euro 118,21 (al netto dell'importo di euro 190,64 già riconosciuto in conteggio estintivo) e della commissione distribuzione non maturata, per euro 672,00.

La domanda di ristoro delle spese per l'assistenza difensiva è invece respinta in adesione ai conformi indirizzi concordati tra tutti i Collegi di questo Arbitro, stante la natura seriale del ricorso (e v., Coll. coord., n. 4618/2016).

In considerazione di quanto precede, il Collegio, in accoglimento del ricorso, riconosce il diritto del ricorrente ad ottenere dall'intermediario l'importo complessivo di euro 1.510,86, oltre interessi dalla data del reclamo.

**P.Q.M.**

**In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 1.510,86, oltre interessi legali dalla data del reclamo.**



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO